



---

**RADICI PIETRO INDUSTRIES & BRANDS S.p.A.**

**PROCEDURA PER LA GESTIONE INTERNA E LA COMUNICAZIONE ALL'ESTERNO  
DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E LA TENUTA DEL REGISTRO INSIDER**

Approvata dal Consiglio di Amministrazione di Radici Pietro Industries & Brands S.p.A. in data 10 luglio 2019





## 1. Finalità della Procedura

In conformità all'art. 31 del Regolamento Emittenti AIM ed alle disposizioni del Regolamento (UE) 16 aprile 2014, n. 596/2014 sugli abusi di mercato (la “**Market Abuse Regulation**” o il “**MAR**”), il Consiglio di Amministrazione di Radici Pietro Industries & Brands S.p.A. (la “**Società**”), nella riunione del 10 luglio 2019 ha approvato la presente procedura per la gestione interna e la comunicazione all'esterno delle informazioni privilegiate (la “**Procedura**”). La presente Procedura entra in vigore a far tempo dalla data di presentazione a Borsa Italiana S.p.A. della domanda di ammissione alle negoziazioni delle Azioni e dei Warrant della Società (come *infra* definiti) su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana (“**AIM Italia**”).

La Procedura è finalizzata ad assicurare l'osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia e garantire il rispetto della massima riservatezza e confidenzialità delle Informazioni Privilegiate (come *infra* definite). La Procedura, in particolare, è volta a garantire una maggiore trasparenza nei confronti del mercato e adeguate misure preventive contro gli abusi di mercato e contro l'abuso di Informazioni Privilegiate (come *infra* definite).

Per quanto non espressamente previsto nella presente Procedura, viene fatto rinvio alle disposizioni in materia di diffusione dell'informativa *price sensitive* e di informazione societaria previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia, dal MAR e dalle disposizioni di legge e regolamentari (anche europee) *pro tempore* applicabili.

## 2. Definizioni

In aggiunta ai termini eventualmente definiti in altri articoli della presente Procedura i termini indicati con la lettera maiuscola, e non altrimenti definiti, hanno il significato ad essi attribuito nel presente articolo.

**AIM Italia:** indica il sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

**Amministratore Delegato:** indica l'amministratore delegato della Società.

**Azioni:** indica le azioni ordinarie della Società che sono state ammesse alle negoziazioni su AIM Italia.

**Collegio Sindacale:** indica il Collegio Sindacale della Società di volta in volta in carica.

**Consiglio di Amministrazione:** indica il consiglio di amministrazione della Società, di volta in volta in carica.

**Controllate:** indica le società controllate dalla Società ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile e dell'articolo 93 del TUF.

**Dipendenti:** indica i dipendenti della Società o delle sue Controllate non compresi tra i Soggetti Rilevanti.

**Fatti Rilevanti:** ha il significato indicato nell'art. 6 della presente Procedura.

**Gruppo:** indica la Società e le sue Controllate.

**Informazione Privilegiata:** indica, ai sensi dell'art. 7 del MAR, ogni informazione di carattere preciso che non è stata resa pubblica e che riguarda direttamente o indirettamente la Società e/o le sue Controllate o uno o più Strumenti Finanziari e che, se rese pubbliche, potrebbero influire in modo sensibile sui prezzi di tali Strumenti Finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati e collegati. Un'informazione si ritiene di carattere preciso se:

- a) si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà;
- b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui alla lett. a). sui prezzi degli Strumenti Finanziari. Nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, possono essere considerate informazioni di carattere preciso tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo prolungato che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuro.





Per “informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi” degli Strumenti Finanziari si intende un’informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

Il MAR precisa che se l’Informazione Privilegiata concerne un processo che si svolge in più fasi, ciascuna di queste fasi, come pure l’insieme del processo, può costituire un’Informazione Privilegiata. Una fase intermedia in un processo prolungato può essere costituita da una serie di circostanze o un evento esistenti o che, in una prospettiva realistica fondata su una valutazione complessiva dei fattori esistenti al momento pertinente, esisteranno o si verificheranno. Una fase intermedia è considerata un’Informazione Privilegiata se risponde ai criteri fissati nella presente Procedura riguardo alle Informazioni Privilegiate (le “**Informazioni Privilegiate a Formazione Progressiva**”).

Si precisa, infine, che nel caso di processo che si svolge in più fasi, le Informazioni Privilegiate a Formazione Progressiva possono riguardare, ad esempio:

- a. lo stato delle negoziazioni contrattuali;
- b. le condizioni contrattuali provvisoriamente convenute;
- c. la possibilità di collocare Strumenti Finanziari;
- d. le condizioni alle quali tali Strumenti Finanziari sono venduti;
- e. le condizioni provvisorie per la collocazione di Strumenti Finanziari, o la possibilità che uno Strumento Finanziario sia incluso in un indice principale o la cancellazione di uno Strumento Finanziario da tale indice;
- f. previsioni gestionali o *forecast*;
- g. operazioni societarie straordinarie.

**Informazione Rilevante:** indica ogni informazione idonea a diventare un’Informazione Privilegiata ma che non presenti ancora il sufficiente carattere di precisione richiesto per essere considerata come tale.

**Informazioni Riservate:** costituiscono informazioni riservate le informazioni aziendali relative, direttamente o indirettamente, alla Società e/o ai suoi Strumenti Finanziari, che, pur non rivestendo i caratteri delle Informazioni Privilegiate o delle Informazioni Rilevanti, non siano di pubblico dominio e che per il loro oggetto o per altre loro caratteristiche abbiano comunque carattere riservato verso soggetti non tenuti ad obblighi di riservatezza in base alla normativa vigente o per accordi contrattuali.

**Linee Guida:** Linee Guida n. 1/2017 in materia di “Gestione delle Informazioni Privilegiate” adottate da Consob in data 13 ottobre 2017.

**MAR o Market Abuse Regulation:** indica il Regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato.

**Nomad:** indica il *Nominated Adviser* incaricato dalla Società.

**Regolamento Emittenti AIM Italia:** indica il Regolamento Emittenti AIM Italia del 25 giugno 2019 e successive modificazioni e integrazioni.

**Responsabile:** ha il significato indicato nell’articolo 5 della presente Procedura.

**Servizio per la Diffusione dell’Informativa Regolamentata o SDIR:** indica un servizio per la diffusione dell’informativa regolamentata ai sensi della normativa Consob che provvede alla diffusione di tali informazioni al pubblico.

**Società:** indica la società Radici Pietro Industries & Brands S.p.A..

**Soggetti Rilevanti** indica:





- i. componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società;
- ii. i soggetti che svolgono funzioni di direzione della Società e i dipendenti che abbiano regolare accesso a Informazioni Privilegiate e detengono il potere di adottare decisioni che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive della Società; nonché tutti gli altri soggetti che per doveri d'ufficio partecipano alle riunioni dell'organo amministrativo, in relazione a tutte quelle Informazioni Privilegiate che concernono la Società;
- iii. i soggetti che svolgono le funzioni di cui ai punti i) e ii) che precedono in una Controllata direttamente o indirettamente dalla Società.

**Warrant:** indica i warrant della Società che sono stati ammessi alle negoziazioni su AIM Italia.

**Strumenti Finanziari:** indica gli strumenti finanziari della Società ammessi alle negoziazioni sull'AIM come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15), della Direttiva 2014/65/UE e citati nella sezione C dell'allegato I della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, comprese le Azioni.

**TUF:** indica il Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni.

**Ufficio Investor Relations:** indica la funzione di *Investor Relations* della Società.

### 3. Destinatari della Procedura

La presente Procedura è destinata:

- (i) ai Soggetti Rilevanti;
- (ii) a qualunque altro soggetto (i) cui venga conferito il potere di compiere operazioni (quali a titoli esemplificativo, l'acquisto, la cessione, la cancellazione e la modifica di ordini) in nome e per conto della Società, che abbiano rilevanza in riferimento all'attività della Società, ivi inclusi coloro che, nell'esercizio della propria occupazione, professione o funzione abbiano accesso a tali Informazioni; e (ii) che possieda Informazioni Privilegiate per circostanze diverse da quelle sopra elencate, qualora sappia o dovrebbe sapere che si tratti di Informazioni Privilegiate;
- (iii) ai soggetti, diversi dai Soggetti Rilevanti, che, in occasione di particolari operazioni, vengano ad avere accesso ad Informazioni Rilevanti e/o a Informazioni Privilegiate. In tali circostanze la Società dovrà provvedere a concludere con tali soggetti appositi accordi di confidenzialità.

Ai sensi dell'art. 17 del MAR la Società comunica al pubblico, senza indugio, le Informazioni Privilegiate che riguardano direttamente la Società, con modalità che consentano un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva da parte del pubblico, nel rispetto dei principi di correttezza, chiarezza e parità di accesso alle Informazioni Privilegiate.

Ai sensi dell'art. 114 comma 2 del TUF, la Società impartisce per iscritto alle proprie Controllate le opportune disposizioni affinché queste ultime forniscano tempestivamente alla stessa ogni informazione relativa a fatti che si verificano nella loro sfera di attività che possa costituire Informazione Privilegiata per la Società, in modo che quest'ultima possa adempiere agli obblighi di comunicazione al mercato.

### 4. Obblighi e divieti dei destinatari

I Soggetti Rilevanti e i Dipendenti (ciascuno il "Soggetto Interessato o i Soggetti Interessati") che nel normale esercizio della propria occupazione, professione o ufficio, sono coinvolti nelle attività relative alla gestione e diffusione delle Informazioni Privilegiate sono tenuti ad osservare le previsioni di legge e regolamentari esistenti in materia e le regole sancite dalla presente Procedura.





In particolare, i Soggetti Interessati sono tenuti a:

- mantenere la segretezza circa le Informazioni Riservate, le Informazioni Rilevanti e le Informazioni Privilegiate;
- trattare le Informazioni Riservate, le Informazioni Rilevanti e le Informazioni Privilegiate solo nell'ambito di canali autorizzati, adottando ogni necessaria cautela affinché la relativa circolazione nel contesto aziendale possa svolgersi senza pregiudizio del carattere riservato delle informazioni stesse;
- assicurare che le Informazioni Riservate, le Informazioni Rilevanti e le Informazioni Privilegiate siano trattate assumendo ogni idonea cautela affinché la circolazione delle stesse avvenga senza pregiudizio del loro carattere riservato sino a quando le medesime non vengano comunicate al mercato o rese note ai sensi di legge o siano altrimenti di pubblico dominio.

È fatto divieto ai Soggetti Interessati di:

- I. utilizzare Informazioni Privilegiate al fine di acquisire o cedere gli Strumenti Finanziari cui tali informazioni si riferiscono, per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente o divulgandole a terzi, e prima della loro diffusione ai sensi della presente Procedura e secondo le disposizioni di legge applicabili;
- II. utilizzare Informazioni Privilegiate, annullando o modificando un ordine concernente uno Strumento Finanziario al quale le informazioni si riferiscono qualora tale ordine sia stato inoltrato prima che lo stesso soggetto interessato entrasse in possesso di dette Informazioni Privilegiate;
- III. comunicare con qualsiasi mezzo le Informazioni Privilegiate delle quali siano venuti a conoscenza, se non indispensabile nell'ambito del normale esercizio del loro lavoro, della loro professione o delle loro funzioni; in particolare, è fatto assoluto divieto a chiunque di rilasciare interviste ad organi di stampa o fare dichiarazioni in genere che contengano Informazioni Privilegiate, che non abbiano già formato oggetto di diffusione al pubblico;
- IV. compiere direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, operazioni di acquisto, vendita o qualunque altra operazione sugli strumenti finanziari cui le Informazioni Privilegiate si riferiscono;
- V. raccomandare o indurre altri, sulla base delle Informazioni Privilegiate in proprio possesso, ad effettuare operazioni su gli Strumenti Finanziari cui tali informazioni si riferiscono per conto proprio o di terzi.

I divieti di cui *supra* si applicano, altresì, a tutte le Informazioni Riservate e Informazioni Rilevanti di cui i Soggetti Interessati vengano a conoscenza.

La Società comunica al pubblico senza indugio le Informazioni Privilegiate che riguardano direttamente la Società e le sue Controllate, secondo le modalità previste dall'art. 8 che segue.

La Società impartisce per iscritto alle proprie Controllate le opportune disposizioni affinché queste ultime forniscano tempestivamente tutte le notizie necessarie per adempiere agli obblighi di comunicazione al mercato.

## 5. Valutazione del carattere "privilegiato" delle informazioni e trattamento delle Informazioni Privilegiate

I Soggetti Interessati devono informare senza indugio il Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o l'Amministratore Delegato della Società nonché l'*Investor Relator* di tutte le informazioni riguardanti la Società e/o le Controllate che essi ritengono Informazioni Rilevanti ovvero i Fatti Rilevanti (come *infra* definiti al successivo articolo 6) e di cui vengano a conoscenza in ragione della propria attività lavorativa o professionale, ovvero in ragione delle funzioni svolte. Allo stesso modo, i Dipendenti della Società sono tenuti a segnalare al proprio responsabile le informazioni che considerino essere Informazioni Rilevanti ovvero i Fatti Rilevanti di cui siano venuti a conoscenza in ragione della propria attività lavorativa. Il Soggetto Interessato deve inoltre informare l'*Investor Relator* in merito a qualsiasi voce (cd. "*rumor*") od altra circostanza di sua conoscenza che possa far scaturire obblighi informativi ai sensi della presente Procedura.





I Soggetti Rilevanti, in tutti i casi in cui si vengano a trovare in possesso di un'Informazione Rilevante e/o di un'Informazione Privilegiata, sono tenuti a comunicare tempestivamente il contenuto della stessa al Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o all'Amministratore Delegato e, in seguito - ove l'Informazione Rilevante e/o l'Informazione Privilegiata abbia ad oggetto eventi o operazioni a formazione progressiva - informare periodicamente gli stessi in merito allo stato di avanzamento, con la cadenza pari ad almeno una volta ogni 7 (sette) giorni, o con la diversa cadenza richiesta dalla natura dell'evento o dell'operazione.

La valutazione del carattere privilegiato delle informazioni e, pertanto, la necessità di procedere ad una comunicazione al pubblico ai sensi del MAR, è effettuata:

- i. dall'organo collegiale, contestualmente al momento di valutazione della stessa, per quanto concerne le informazioni emergenti nel corso delle riunioni di organi collegiali, mentre la gestione della comunicazione all'esterno avverrà a cura del/degli amministratore/i delegato/i, sentito il Nomad;
- ii. dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o dall'Amministratore Delegato, sentito il Nomad, per quanto concerne i dati contabili e di periodo; e
- iii. dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o dall'Amministratore Delegato, sentito il Nomad, per quanto concerne ogni altra informazione.

Resta in ogni caso inteso che l'Amministratore Delegato o il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno sempre la facoltà di rimettere la valutazione alla competenza collegiale del Consiglio di Amministrazione. La Società formalizza questa decisione e registra su uno strumento tecnico che assicura l'accessibilità, la leggibilità e la conservazione su supporto durevole le seguenti informazioni:

- data e ora in cui l'informazione è divenuta privilegiata;
- data e ora in cui la Società ha deciso in merito;
- identità delle persone che hanno assunto la decisione o partecipato alla formazione della stessa.

In termini generali spetta all'Amministratore Delegato provvedere al trattamento delle Informazioni Privilegiate concernenti la Società. In sua assenza, assume tale responsabilità il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, l'*Investor Relator*. Ciascuno di essi, nei momenti di competenza, assumono il compito di responsabile del trattamento delle Informazioni Privilegiate (il "**Responsabile**").

Il Responsabile provvede al trattamento delle Informazioni Privilegiate solamente attraverso i canali autorizzati e vigila affinché la circolazione all'interno della Società di dette informazioni sia effettuata senza pregiudizio del carattere privilegiato delle stesse. Il Responsabile, ove lo ritenga opportuno, informa il Consiglio di Amministrazione sui contenuti e le modalità che intende adottare per la diffusione delle suddette informazioni.

È fatto divieto ai Soggetti Rilevanti e a tutti i Dipendenti venuti a conoscenza di Informazioni Privilegiate in ragione dell'ufficio ricoperto all'interno della Società o del Gruppo di divulgare, diffondere o comunicare in qualunque modo tali informazioni a persone diverse da quelle nei cui confronti la comunicazione si rende necessaria per consentire l'esercizio delle relative funzioni nell'ambito della Società o del Gruppo.

Al fine di individuare e monitorare la circolazione delle Informazioni Rilevanti, la Società può istituire, su base volontaria, ed aggiornare un registro con le Informazioni Rilevanti (il "**Registro delle Informazioni Rilevanti**") e nel quale sono indicate per ciascuna Informazione Rilevante le persone che hanno accesso alla stessa.

## 6. Possibili eventi generatori di Informazioni Privilegiate

Di seguito si indicano, a titolo esemplificativo, alcuni eventi che potrebbero configurarsi come evento o circostanza rilevante ai sensi della presente Procedura (ciascuno il "**Fatto Rilevante o Fatti Rilevanti**"):

- a) assetti proprietari;
- b) composizione del *management*;
- c) piani di incentivazione del *management*;





- d) attività dei revisori;
- e) operazioni sul capitale;
- f) emissione di strumenti finanziari;
- g) caratteristiche degli strumenti finanziari emessi;
- h) acquisizioni, fusioni, scissioni, ecc.;
- i) ristrutturazioni e riorganizzazioni;
- j) operazioni su strumenti finanziari, *buy-back* e *accelerated book-building*;
- k) procedure concorsuali;
- l) contenzioso legale;
- m) revoca di affidamenti bancari;
- n) svalutazioni / rivalutazioni di attività o di strumenti finanziari in portafoglio;
- o) brevetti, licenze, diritti, ecc.;
- p) insolvenze di importanti debitori;
- q) distruzione o danneggiamento di beni non assicurati;
- r) acquisto o vendita di *asset*;
- s) andamento della gestione;
- t) variazioni dei risultati contabili di periodo attesi (*profit warning* e *earning surprise*);
- u) ricevimento o annullamento di ordini importanti;
- v) ingresso in nuovi (o uscita da) mercati;
- w) modifica dei piani di investimento;
- x) *policy* di distribuzione di dividendi;
- y) tutte le altre tipologie di informazioni di volta in volta indicate dalla Consob.

Fatti rilevanti concernenti indirettamente la Società e/o il Gruppo e gli Strumenti Finanziari, quali:

- a) dati e statistiche diffusi da istituzioni pubbliche;
- b) prossima pubblicazione di report di agenzie di *rating*;
- c) prossima pubblicazione di ricerche di analisti finanziari;
- d) raccomandazioni d'investimento e suggerimenti sul valore degli strumenti finanziari;
- e) decisioni della banca centrale sui tassi d'interesse;
- f) decisioni del Governo in materia di tassazione, regolamentazione di settore, gestione del debito, ecc;





- g) decisioni di autorità pubbliche e di governo locale;
- h) decisioni relative a modifiche delle regole sulla definizione degli indici di mercato e, in particolare, sulla loro composizione;
- i) decisioni sulla microstruttura delle sedi di negoziazione; ad esempio, variazioni del segmento di mercato in cui le azioni dell'emittente sono negoziate o modifiche delle modalità di negoziazione o una variazione dei *market maker* o delle condizioni di trading;
- j) decisioni di autorità di vigilanza o *antitrust*.

## 7. Riservatezza in fase di formazione di Informazioni Privilegiate

I Soggetti Rilevanti e i Dipendenti pongono in essere ogni misura e cautela atta a:

- a) evitare l'accesso e la circolazione di informazioni riservate che possano avere natura di Informazioni Privilegiate a persone non autorizzate, mantenendo riservati tutti i documenti e le informazioni acquisite nello svolgimento dei propri compiti;
- b) utilizzare i suddetti documenti e le suddette informazioni esclusivamente nell'espletamento delle loro funzioni e nei limiti di quanto strettamente necessario al fine del normale esercizio di tale occupazione, professione o ufficio e, pertanto, non utilizzarle, per alcun motivo o causa, per fini personali, ovvero in pregiudizio della Società o delle Controllate;
- c) custodire i suddetti documenti in loro possesso in maniera tale da limitare i rischi di accesso e di trattamento non autorizzato;
- d) assicurare che l'apertura e la distribuzione della corrispondenza pervenuta tramite il servizio postale sia operata nel rispetto dei criteri di riservatezza.

I Soggetti Rilevanti e i Dipendenti che dispongano di documenti o informazioni devono custodirli in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee misure di sicurezza, i rischi di accesso e di trattamento non autorizzato. In caso di ricevimento (via posta, anche elettronica, o *fax*) di documenti "riservati" o "confidenziali", il soggetto ricevente deve occuparsi personalmente, o per il tramite di una persona autorizzata, del ritiro dei documenti, che non devono rimanere in vista a terzi o lasciati incustoditi presso gli strumenti di interconnessione.

Il mittente documenti cartacei e/o elettronici aventi ad oggetto Informazioni Privilegiate deve evidenziare il carattere strettamente riservato apponendo la dicitura "**STRETTAMENTE RISERVATO**".

I Soggetti Rilevanti e i Dipendenti sono personalmente responsabili della conservazione della documentazione riservata di cui entrano in possesso e curano che detta documentazione sia conservata in luogo idoneo a consentire l'accesso solo alle persone autorizzate. In caso di smarrimento di documenti relativi a Informazioni Privilegiate, i Soggetti Rilevanti e i Dipendenti coinvolti ne informano senza indugio il Responsabile, specificandone condizioni e circostanze, affinché questo possa adottare gli opportuni provvedimenti, ivi inclusa la pubblicazione di un comunicato.

## 8. Comunicazione all'esterno delle Informazioni Privilegiate relative alla Società o alle sue Controllate

Il Responsabile procede, a nome della Società e attraverso l'Ufficio *Investor Relations*, a gestire – eventualmente anche attraverso apposita delega di funzioni – ogni rapporto con gli organi di informazione, con gli investitori professionali, con gli analisti finanziari e con i soci.

La divulgazione nei loro confronti delle informazioni è in ogni caso effettuata in modo chiaro, completo e tempestivo, evitando asimmetrie informative tra gli investitori e il determinarsi di situazioni che possano comunque alterare l'andamento delle quotazioni degli Strumenti Finanziari della Società.





Qualora agli altri Soggetti Rilevanti sia richiesto da un terzo soggetto la divulgazione di informazioni, dati e documenti non riservati riferiti alla Società o alle sue Controllate, è necessario che tali Soggetti Rilevanti procedano alla richiesta del nulla osta al Responsabile e da quest'ultimo ricevano per iscritto l'assenso alla diffusione delle suddette informazioni.

Qualora le informazioni siano classificabili come Informazioni Privilegiate e ricadano nell'ambito delle Informazioni Privilegiate c.d. *price sensitive*, ogni comunicazione all'esterno delle stesse è di esclusiva competenza del Responsabile, il quale di concerto con l'*Investor Relator*, sentito il Nomad<sup>1</sup>, determina l'assoggettamento alla disciplina di cui agli artt. 7 e 17 del MAR anche di specifiche informazioni che non rientrano nelle fattispecie in parola, dandone comunicazione scritta agli interessati.

La Società comunica al pubblico, senza indugio, le Informazioni Privilegiate che riguardano direttamente la Società, mediante apposito comunicato secondo modalità che consentano un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva nonché assicurandosi di non commercializzare le proprie attività. In particolare, la diffusione delle stesse Informazioni Privilegiate deve essere effettuata quanto prima possibile e cioè trascorso il lasso di tempo strettamente necessario per (i) procedere alla redazione del comunicato stesso e diffonderlo; nonché (ii) riflettere sulla sussistenza delle condizioni necessarie per ritardarne la pubblicazione.

La Società, avvalendosi dell'ufficio *Investor Relations*, deve procedere a comunicare al pubblico dette informazioni simultaneamente (nella medesima giornata), nel caso di divulgazione intenzionale, e senza indugio (nello stesso giorno in cui gli amministratori delegati abbiano avuto notizia dell'avvenuta divulgazione), nel caso di divulgazione non intenzionale.

Il Responsabile provvede, altresì, con l'ausilio dell'*Investor Relator*, a predisporre una bozza di comunicato completa e corretta rispetto alle Informazioni Privilegiate da pubblicare, evitando di commercializzare l'attività della Società e la invia al Nomad per sua opportuna conoscenza e commenti. Immediatamente dopo aver ricevuto l'assenso del Nomad sul contenuto di tale comunicato, l'*Investor Relator* provvede a rendere pubbliche le comunicazioni relative alle Informazioni Privilegiate mediante SDIR.

La Società, dopo aver pubblicato le Informazioni Privilegiate, le deve conservare sul proprio sito web per un periodo di almeno cinque anni. Il sito web della Società deve soddisfare i seguenti requisiti:

- i. consentire agli utenti di accedere alle Informazioni Privilegiate ivi pubblicate senza discriminazioni e gratuitamente;
- ii. consentire agli utenti di reperire le Informazioni Privilegiate in una sezione facilmente identificabile del sito stesso;
- iii. assicurare che le Informazioni Privilegiate pubblicate indichino chiaramente la data e l'ora della divulgazione e che siano presenti in ordine cronologico.

La comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate relative alle altre società del Gruppo è in ogni caso responsabilità della Società. Le società del Gruppo, diverse dalla Società stessa, devono quindi astenersi dal diffondere al pubblico in autonomia proprie Informazioni Privilegiate.

<sup>1</sup> Il Nomad deve, *inter alia*, assistere e supportare la Società nell'adempimento degli obblighi di comunicazione a pubblico, tra i quali quelli previsti dalla MAR. Si segnala che il Nomad continuerà ad essere responsabile del corretto adempimento del proprio obbligo di assistenza e supporto esclusivamente nei confronti di Borsa Italiana S.p.A., mentre il soggetto responsabile nei confronti di Consob per il rispetto della disciplina MAR sarà rappresentato, in ogni caso, dalla Società.





Nel caso di diffusione di comunicati a mercato aperto, la Società e il Nomad danno preavviso, a mezzo telefono, a Borsa Italiana S.p.A. allo scopo di consentire a quest'ultima di valutare il possibile impatto che il comunicato, una volta diffuso, potrebbe avere sull'andamento delle negoziazioni. In ogni caso, il preavviso deve essere congruo tenuto conto dell'oggetto della comunicazione e deve essere idoneo a consentire a Borsa Italiana di valutare congiuntamente con l'Emittente e con la dovuta ponderazione i possibili interventi sul mercato.

## 9. Ritardo nella comunicazione di Informazioni Privilegiate

### 9.1. Condizioni per il ritardo

**L'art. 17 paragrafo 4 del MAR stabilisce le condizioni e i limiti entro i quali i soggetti obbligati (emittenti aventi strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione) possono, sotto la propria responsabilità, ritardare legittimamente una comunicazione *price sensitive*, sempre che ciò non possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali e che la Società sia in grado di garantirne la riservatezza.**

In particolare, ai sensi dell'art. 17, comma 4, del MAR, la Società può ritardare, sotto la sua responsabilità, la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- a) la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi della Società;
- b) il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l'effetto di fuorviare il pubblico;
- c) la Società è in grado di garantire la riservatezza di tali Informazioni Privilegiate.

Nel caso di un processo prolungato, che si verifichi in fasi e sia volto a concretizzare o che comporti una particolare circostanza o un evento particolare, la Società può, sotto la propria responsabilità, ritardare la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate relative a tale processo, ferma restando la necessità che sussistano e si mantengano le condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c).

La valutazione in ordine alla facoltà di ritardare la comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata è svolta, caso per caso, sotto la diretta responsabilità dell'Amministratore Delegato ovvero del Consiglio di Amministrazione, a seconda del caso, ai sensi dell'articolo 5 che precede.

La decisione in ordine all'attivazione del ritardo è di competenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Delegato, il quale provvede altresì all'individuazione dell'inizio del periodo di ritardo e della sua probabile fine. Qualora si tratti di materia di competenza del Consiglio di Amministrazione o in ogni caso lo ritenga necessario, il Presidente del Consiglio di Amministrazione può rimettere la decisione relativa al ritardo all'organo consiliare. Le valutazioni in ordine alla sussistenza delle Condizioni per il Ritardo sono effettuate con l'eventuale supporto del Responsabile Legale e delle strutture aziendali della Società di volta in volta competenti.

Qualora la comunicazione di Informazioni Privilegiate sia ritardata in conformità al presente articolo 9 e la riservatezza delle Informazioni Privilegiate non sia più garantita, la Società comunica quanto prima al mercato tali Informazioni Privilegiate ai sensi del precedente articolo 8. La riservatezza si considera venuta meno anche nel caso in cui una voce ("*rumor*") si riferisca in modo esplicito a un'Informazione Privilegiata la cui comunicazione sia stata ritardata, quando tale voce è sufficientemente accurata da indicare che la riservatezza di tale informazione non è più garantita.

Quando la Società, un soggetto che agisce in suo nome o per suo conto, comunica Informazioni Privilegiate a terzi, nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione, ha l'obbligo di dare integrale o effettiva comunicazione al pubblico della suddetta Informazione Privilegiata, contestualmente in caso di comunicazione intenzionale e tempestivamente in caso di comunicazione non intenzionale. Il suddetto obbligo non opera nel caso in cui la persona che riceve le informazioni sia tenuta ad un obbligo di riservatezza indipendentemente dal fatto che tale obbligo sia di natura legislativa, regolamentare, statutaria o contrattuale.





Una volta che sia stata assunta, ai sensi dei precedenti paragrafi, la decisione di ritardare la comunicazione al pubblico di un'Informazione Privilegiata, l'*Investor Relator*, con il supporto delle strutture aziendali di volta in volta competenti:

- a) si adopera affinché sia garantita la massima riservatezza nel trattamento della predetta Informazione Privilegiata e si provveda alle necessarie e tempestive iscrizioni all'interno del Registro tenuto dalla Società;
- b) monitora costantemente la permanenza delle condizioni per il ritardo;
- c) cura la predisposizione di una bozza di comunicato stampa relativo all'Informazione Privilegiata la cui comunicazione al pubblico è stata ritardata affinché sia garantita la tempestiva pubblicazione dell'Informazione Privilegiata medesima nel caso in cui, durante il periodo di ritardo, vengano meno le condizioni che lo abbiano legittimato.

## 9.2. Adempimenti relativi al ritardo

Nel caso in cui, ai sensi del precedente articolo 9.1, sia stato deciso di ritardare la comunicazione di un'Informazione Privilegiata, la Società cura la conservazione delle seguenti informazioni su supporto durevole:

1. data e ora:
  - della prima esistenza dell'Informazione Privilegiata presso la Società;
  - dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata; e
  - della probabile divulgazione dell'Informazione Privilegiata da parte della Società;
2. identità delle persone responsabili:
  - dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata e della individuazione dell'inizio del periodo di ritardo e della sua probabile fine;
  - del monitoraggio continuo delle condizioni per il ritardo;
  - dell'assunzione della decisione di comunicare al pubblico l'Informazione Privilegiata al termine del ritardo o durante il ritardo; e
  - della comunicazione alla Consob delle informazioni richieste sul ritardo e della spiegazione per iscritto;
3. prova del soddisfacimento iniziale delle condizioni per il ritardo e di qualsiasi modifica al riguardo sopravvenuta durante il periodo di ritardo, tra cui:
  - le barriere protettive delle Informazioni Privilegiate erette sia all'interno sia verso l'esterno per impedire l'accesso alle Informazioni Privilegiate da parte di altre persone oltre quelle che, presso la Società, devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione; e
  - le modalità predisposte per la divulgazione immediata delle Informazioni Privilegiate oggetto di ritardo non appena non ne sia più garantita la riservatezza.

Qualora l'Emittente abbia in corso un programma di acquisto di azioni proprie ai sensi dell'articolo 5 del MAR (il "**Programma di Buy Back**"), ad esito della decisione di ritardare la pubblicazione dell'Informazione Privilegiata, l'Amministratore Delegato segnala alla funzione competente in materia di acquisto di azioni proprie il venir meno delle condizioni per poter operare beneficiando dell'esenzione prevista dal MAR (cfr. articolo 4, par. 1, lett. c) del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052), salvo il caso in cui ricorrano le condizioni per proseguire il Programma di Buy Back di cui all'articolo 4, par. 2, del citato Regolamento Delegato.





Qualora la Società abbia sospeso il Programma di Buy Back in corso, l'Amministratore Delegato segnala alla funzione competente in materia di acquisto di azioni proprie il ripristino delle condizioni per poter riprendere l'operatività beneficiando dell'esenzione prevista dal MAR (cfr. Paragrafi 6.6.2 e 6.8.4 delle Linee Guida).

Analogamente, la Società che abbia in corso un programma di acquisto di azioni proprie non rientrante nelle finalità di cui all'art. 5 del MAR, ad esito della decisione di ritardare la pubblicazione dell'Informazione Privilegiata, sospende gli acquisti da effettuarsi in esecuzione del predetto programma e riprende l'operatività dello stesso solo successivamente alla comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata (in tal caso trovano applicazione *mutatis mutandis* gli obblighi di segnalazione di cui sopra).

Durante il ritardo la Società non rende pubbliche informazioni che non sono coerenti con quelle oggetto di ritardo (cfr. Paragrafo 6.4.2 delle Linee Guida).

Quando la Società, o un soggetto che agisce in suo nome o per suo conto, comunica le Informazioni Privilegiate a terzi, nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione, ha l'obbligo di dare integrale ed effettiva comunicazione al pubblico di tale informazione contemporaneamente, in caso di comunicazione intenzionale, e tempestivamente, in caso di comunicazione non intenzionale. Si precisa che il suddetto obbligo non si applica se la persona che riceve l'Informazione Privilegiata è tenuta ad un obbligo di riservatezza, indipendentemente dal fatto che detto obbligo sia di natura legislativa, regolamentare, statutaria o contrattuale.

### 9.3. Notifica del ritardo

Quando la comunicazione di Informazioni Privilegiate è stata ritardata a norma del precedente articolo 9.1, la Società, ove sia richiesto dalle disposizioni regolamentari vigenti, notifica il ritardo alla Consob immediatamente dopo che le informazioni sono state comunicate al pubblico, e fornirà su successiva richiesta della Consob la documentazione comprovante l'assolvimento dell'obbligo previsto dall'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 596/2014 e dalle relative norme tecniche di attuazione.

La notifica è predisposta dall'*Investor Relator* e dalle altre strutture aziendali di volta in volta competenti ed è trasmessa alla Consob a cura dell'*Investor Relator* tramite posta elettronica certificata all'indirizzo [consob@pec.consob.it](mailto:consob@pec.consob.it), specificando come destinatario "Divisione Mercati" e indicando all'inizio dell'oggetto "MAR Ritardo comunicazione".

Nel caso in cui la Società abbia ritardato la comunicazione di un'Informazione Privilegiata e quest'ultima perda successivamente tale natura, la Società non sarà tenuta a comunicare tale informazione né al pubblico né alla Autorità competente (ove applicabile), fermi restando gli obblighi derivanti dalla Procedura relativa alla tenuta del Registro delle persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate.

### 10. Rumors

Il Responsabile, con l'ausilio dell'*Investor Relator* e sentito il Nomad, sempre al fine di garantire la correttezza e la simmetria informativa nei confronti del pubblico, potrà in presenza di notizie di pubblico dominio non diffuse con le modalità previste dalla Procedura, oppure oggetto della procedura di ritardo ai sensi dell'articolo 9, concernenti la Società o le Controllate (c.d. *rumors*) valutare l'opportunità di diffondere uno specifico comunicato stampa volto a ripristinare la correttezza informativa nei confronti del pubblico e ad evitare che lo stesso sia indotto in errore.

### 11. Violazione del divieto di comunicazione di Informazioni Privilegiate

La violazione degli obblighi stabiliti dalla Procedura, anche ove non si traduca in un comportamento direttamente sanzionato dall'autorità giudiziaria, costituisce un grave danno per la Società anche in termini di immagine, con importanti conseguenze sul piano economico finanziario. La violazione implica inoltre la possibilità di richiedere all'autore il risarcimento dei danni subiti dalla Società e/o dal Gruppo.

In caso di violazione da parte di un Amministratore, questi non potrà partecipare alla deliberazione in merito alle sanzioni. Se alla violazione ha preso parte la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti sarà il Collegio Sindacale.

Se commessa da altri Soggetti Rilevanti (diversi dagli Amministratori e dai Sindaci) e dai Dipendenti, la violazione degli obblighi di cui alla Procedura può configurare per i soggetti tenuti alla sua applicazione un illecito disciplinare





e, nei casi più gravi, può dar luogo a licenziamento, esponendo inoltre la persona che ha commesso la violazione al rischio delle sanzioni penali e amministrative.

Qualora la Società fosse sanzionata per violazione delle disposizioni in materia di informativa societaria conseguenti all'inosservanza dei principi stabiliti dalla Procedura, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad agire in via di rivalsa nei confronti dei responsabili di tali violazioni, per ottenere il rimborso degli oneri relativi al pagamento delle sanzioni, fatto salvo ogni ulteriore reclamo per danni, anche d'immagine.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Responsabile, provvede ad adottare nei confronti dei responsabili di violazioni delle disposizioni sopra definite, i provvedimenti previsti dalla normativa contrattuale di lavoro (ove si tratti dei rispettivi dirigenti e dipendenti), nonché delle disposizioni del Codice Civile.

Inoltre, l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti passibili di sanzione penale e amministrativa nei confronti di coloro che lo hanno commesso e possono dare luogo a situazioni che comportano la responsabilità amministrativa della società ai sensi del D.lgs. 231/01.

## 12. Registro delle persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate

In conformità a quanto previsto dall'art. 18 del MAR la Società istituisce e tiene un registro relativamente alle persone che nella Società stessa ed eventualmente nelle Controllate e nelle controllanti hanno accesso ad Informazioni Privilegiate (il "**Registro**").

Il Regolamento europeo (UE) 2016/347 del 10 marzo 2016 (il "**Regolamento 347**"), che attua quanto previsto dal MAR, stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato preciso delle sezioni del Registro e il relativo aggiornamento.

Devono essere iscritte nel Registro le persone che (i) hanno accesso su base regolare o occasionale a Informazioni Privilegiate, quando (ii) tale accesso avviene in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte per conto del soggetto obbligato alla tenuta del Registro.

Per quanto riguarda il requisito *sub* (i), si precisa che l'accesso ad Informazioni Privilegiate è la circostanza che fa sorgere l'obbligo di iscrizione nel Registro e la legittimità della stessa iscrizione, anche se detto accesso sia soltanto occasionale.

Secondo quanto previsto dal MAR e dal Regolamento 347, il Registro è in formato elettronico, redatto secondo il modello fornito dal Regolamento 347 (l' "**Allegato A**"), ed è strutturato in due distinte sezioni: i) una sezione per ciascuna Informazione Privilegiata, nella quale viene aggiunta una nuova sezione ogni volta che viene individuata una nuova Informazione Privilegiata (c.d. "**sezione occasionale**"); ii) una sezione supplementare in cui sono riportati i dati delle persone che hanno sempre accesso a tutte le Informazioni Privilegiate (c.d. "**sezione permanente**").

Ciascuna sezione del Registro deve riportare almeno le informazioni relative all'identità della persona censita e alla ragione per cui è iscritta, la data e l'ora in cui tale persona ha avuto accesso a Informazioni Privilegiate, nonché le ulteriori informazioni di cui al Modello 1 e al Modello 2 dell'Allegato I al Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/347 riportati nell'Allegato A della presente procedura.

Il Registro consiste in un sistema accessibile via *Internet/Intranet* protetto da adeguati sistemi di sicurezza e filtri d'accesso e credenziali d'accesso.

Il Registro deve garantire:

- I. la riservatezza delle informazioni ivi contenute assicurando che l'accesso all'elenco sia limitato ai Soggetti Rilevanti o ogni altro soggetto che agisce a loro nome o per loro conto che devono accedervi per la natura della rispettiva funzione o posizione che svolgono all'interno della Società;
- II. l'esattezza delle informazioni riportate nell'elenco;
- III. l'accesso e il reperimento delle versioni precedenti dell'elenco.





Il Registro è unico per il Gruppo ed è tenuto dall'*Investor Relator* (il “**Responsabile**”) in ottemperanza alle disposizioni di cui all'allegato 1 del Regolamento 347. Oltre alle funzioni individuate al presente articolo, il Responsabile cura i criteri e le modalità da adottare per la tenuta, la gestione e la ricerca delle informazioni contenute nel Registro, in modo da assicurarne agevolmente l'accesso, la gestione, la consultazione, l'estrazione e la stampa.

Il Registro, su richiesta della Consob, è trasmesso alla stessa tramite il mezzo elettronico indicato sul proprio sito *internet*.

Il Consiglio di Amministrazione (ovvero il/i soggetto/i dallo stesso delegato/i), procede all'individuazione, ai fini dell'iscrizione nella “sezione permanente” del Registro, dei soggetti che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero delle funzioni svolte, hanno sempre accesso ad Informazioni Privilegiate e le motivazioni dell'iscrizione. I dati di coloro che sono iscritti nella “sezione permanente” non sono ripresi nelle “sezioni occasionali”.

L'individuazione dei soggetti da iscrivere nel Registro nelle “sezioni occasionali” avviene a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o dell'Amministratore Delegato della Società che, a tal fine, si avvale dell'Ufficio *Investor Relations*.

Nel caso in cui la Società decida di non ritardare la pubblicazione dell'Informazione Privilegiata, risulteranno indicate nel Registro le persone che hanno avuto accesso all'informazione privilegiata nel periodo intercorrente tra il momento in cui l'informazione è stata qualificata come privilegiata ed il momento in cui l'informazione è stata pubblicata.

La Società, o ogni altro soggetto che agisce in nome o per conto della stessa provvede all'aggiornamento del Registro. L'aggiornamento del Registro deve essere disposto senza indugio, aggiungendo la data dell'aggiornamento, nei seguenti casi:

- (a) variazione delle motivazioni per cui un soggetto è iscritto, ivi incluso il caso in cui si debba procedere allo spostamento dell'iscrizione della persona da una sezione all'altra del Registro;
- (b) iscrizione di nuovi soggetti in quanto hanno accesso ad Informazioni Privilegiate;
- (c) venir meno dell'accesso ad Informazioni Privilegiate da parte di soggetti iscritti (nella “sezione permanente” o nelle “sezioni occasionali”).

L'aggiornamento deve essere altresì disposto, per ciascun soggetto iscritto, in relazione al suo accesso alle varie fasi successive di “maturazione” del complesso di circostanze o dell'evento rilevante che dà luogo all'Informazione Privilegiata.

L'aggiornamento deve indicare la data e l'ora in cui si è verificato il cambiamento che ha reso necessario l'aggiornamento.

L'aggiornamento viene disposto a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Delegato della Società che, a tal fine, si avvale dell'Ufficio *Investor Relations*, in conformità alla normativa, sulla base delle segnalazioni tempestivamente inviate da parte dei soggetti a conoscenza delle informazioni di carattere privilegiato.

La Società, o la persona che agisce in nome e per conto della stessa, deve adottare, tempestivamente, ogni misura ragionevole per assicurare che tutte le persone iscritte nel Registro prendano atto, per iscritto mediante posta elettronica certificata, posta raccomandata o comunicazione a mani:

- a) della loro iscrizione nel Registro, della cancellazione dallo stesso e degli aggiornamenti delle informazioni in esso contenute;
- b) degli obblighi che derivano dall'aver accesso ad Informazioni Privilegiate e delle sanzioni stabilite in caso di violazione dei suddetti obblighi o nel caso di diffusione non autorizzata delle Informazioni Privilegiate.





Il Responsabile rende, altresì, noti ai Soggetti Rilevanti già iscritti nel Registro anche gli eventuali aggiornamenti che li riguardano, con comunicazione conforme in forma scritta, inviata via posta elettronica certificata o posta raccomandata o consegna a mani, nonché provvedere a comunicare l'eventuale loro cancellazione dal Registro, con comunicazione inviata anch'essa via posta elettronica certificata o posta raccomandata o consegna a mani.

Il Responsabile conserva su supporto duraturo copia delle comunicazioni inviate per garantire la prova e la tracciabilità dell'avvenuto adempimento degli obblighi informativi.

Il Responsabile consegna ai Soggetti Rilevanti che ne facciano richiesta copia cartacea delle informazioni che le riguardano contenute nel Registro.

Ogni Soggetto Rilevante è tenuto a:

- I. restituire, firmata per ricevuta, copia della presente Procedura, accettandone così i contenuti,
- II. ottemperare alle disposizioni in essa contenute.

Il Responsabile ha il compito di curare l'aggiornamento della Procedura alla luce delle evoluzioni della normativa sul Registro e delle altre disposizioni normative di tempo in tempo applicabili a dell'esperienza applicativa maturata, sottoponendo al Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o all'Amministratore Delegato, le proposte di modifica e/o integrazione della Procedura ritenute necessarie o opportune.

Il Responsabile provvederà senza indugio a comunicare per iscritto ai Soggetti Rilevanti le modifiche e/o le integrazioni della Procedura e a ottenere l'accettazione dei nuovi contenuti della Procedura nelle forme e con le modalità indicate nel presente articolo.

I dati relativi ai soggetti iscritti nel Registro, sono conservati per cinque anni dal venir meno delle circostanze che ne hanno determinato l'iscrizione o l'aggiornamento.

Qualora un'altra persona, che agisce in nome o per conto della Società, si assuma l'incarico di redigere e aggiornare il Registro, la Società rimane pienamente responsabile dell'obbligo di cui all'art. 18 del MAR.

La Società conserva sempre il diritto di accesso al Registro.

### 13. Trattamento dei Dati Personali

Per le finalità di cui alla presente Procedura, la Società può essere tenuta a trattare determinati dati personali dei Soggetti Rilevanti. Tutti i dati relativi ai Soggetti Rilevanti sono trattati nel rispetto delle norme adottate dalla Società in materia di tutela dei dati personali e in conformità con la normativa applicabile. I Soggetti Rilevanti sono, pertanto, resi edotti di quanto segue:

- a) la finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- b) la natura obbligatoria del conferimento dei dati;
- c) i soggetti, o le categorie di soggetti, ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- d) i diritti di cui al Regolamento UE 2016/679;
- e) il nome e il cognome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza e la sede del titolare;
- f) Titolare: Palmiro Radici

Con la sottoscrizione dell'Allegato B da parte dei Soggetti Rilevanti, questi dichiarano di aver letto e compreso tutto ciò che concerne il trattamento dei dati personali che li riguardano. L'eventuale rifiuto al conferimento dei dati richiesti comporterebbe l'impossibilità della Società di adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente e potrà giustificare l'erogazione delle sanzioni previste.

### 14. Modifiche





Qualora si rendesse necessario modificare le disposizioni della presente Procedura in conseguenza di modificazioni delle norme di legge o di regolamento applicabili (ivi incluso il Regolamento Emittenti AIM Italia), di richieste da parte delle competenti Autorità ovvero dall'esperienza applicativa o dalla prassi di mercato, la Procedura potrà essere modificata a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Delegato, con successiva ratifica delle modifiche da parte del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile successiva.

**Allegati:**

Allegato A: Allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347

Allegato B: Lettera di accettazione

